

[107710/tec-championship-c7/](https://campionatitec.enjore.com/it/discipline/t-107710/tec-championship-c7/) (per il calcio a 7) e <https://campionatitec.enjore.com/it/discipline/t-107711/futsal-tec-marche/> (per il calcio a 5)

Si ricorda che la diffida scatta a partire dalla quarta recidività in ammonizione, mentre la squalifica dalla quinta, indipendentemente dalla competizione in cui è stata comminata. Il turno di stop si osserverà a partire dalla prima gara ufficiale utile seguente il provvedimento, indipendentemente dalla competizione

Provvedimenti disciplinari alla data odierna (ESPULSIONI)

Totale provv	Nome	Cognome	Società	Diffida	Squalifica

Motivazioni provvedimenti disciplinari per squalifiche superiori alle 2 gg

Nome e Cognome	Motivazione

Ricorsi ufficiali presentati dalle società

MOTIVAZIONE DEL RICORSO E SOCIETA' PROPONENTE
Società proponente: FUTSAL TF
Gara di riferimento: CLUANA KLEOS VS FUTSAL TF DEL 13-02-2020
Motivazione del ricorso: CALCIATORE IRREGOLARE IN DISTINTA
Descrizione dei fatti: In data 14 febbraio 2020 la società Futsal Tf presentava regolare ricorso con le seguenti motivazioni: "La società Cluana Kleos presentava in distinta un calciatore tesserato in serie C1 di calcio a 5, con limite massimo stabilito dal regolamento di serie C2"
Il Giudice Sportivo,
valutata la regolarità del ricorso nei modi e nei tempi previsti dal regolamento,
CONSIDERATO CHE, a seguito di un controllo effettuato con tanto di mail a riprova

della richiesta, il calciatore Manuel Di Lorenzo risulta regolarmente trasferito in prestito dalla società Nuova Juventina (C1) alla società Asd Calcio Potenza Picena, con tanto di modulo federale firmato e timbrato dalle parti

CONSIDERATO che il sito Futsal Marche ha sempre rappresentato per codesta organizzazione fonte ufficiale di riferimento, come già avvenuto nel ricorso presentato dalla stessa società Futsal Tf contro la società Team Trinetta, avverso l'utilizzo del calciatore Francesco Di Chiara e che lo stesso ricorso è stato accolto sull'esclusiva base dello screenshot del sito Futsal Marche

CONSIDERATO che mancano fisicamente e ufficialmente riprove di un ipotizzato trasferimento del calciatore Manuel Di Lorenzo dal Montelupone (C1) alla Nuova Juventina (C1)

CONSIDERATO che le ipotizzate telefonate testimoniali, come appreso dal ricorso, con il responsabile calcio a 5 Marco Capretti e i dirigenti della Nuova Juventina non sono mai state accompagnate da prove documentali certe e inconfutabili

CONSIDERATO che agli accertamenti del caso, come riportato in sede di ricorso, con Federazione e dirigenti della Nuova Juventina non corrispondono prove certe e inconfutabili

CONSIDERATO che il Codice di Giustizia Sportiva, a pena nullità o non accoglibilità del ricorso, prevede obbligatoriamente la presentazione in sede di giudizio di prove fisiche, certe e inconfutabili

CONSIDERATO che il ricorso si basa su ipotesi non provate, testimonianze non provate e non risulta accompagnato da nessuna fonte ufficiale

CONSIDERATO che il Giudice Sportivo ha ricevuto, in via ufficiale, atto comprovante il trasferimento del calciatore Manuel Di Lorenzo dalla società Nuova Juventina (C1) alla società Asd Calcio Potenza Picena

Il Giudice Sportivo

RITIENE fonte ufficiale la presenza assegnata dal sito Futsal Marche come già avvenuto in sede di altri ricorsi, come fonte unica di prova documentale,

RITIENE fonte ufficiale l'atto di trasferimento in prestito del calciatore Manuel Di Lorenzo dalla società Nuova Juventina (C1) alla società Asd Calcio Potenza Picena

RITIENE inammissibile il ricorso presentato dalla società Futsal TF, per mancanza di prove documentali confutanti quelle in possesso dello stesso Giudice Sportivo

e DISPONE

L'omologazione del risultato ottenuto sul campo per 6 a 6 con immediata conferma sul portale enjore predisposto all'aggiornamento delle classifiche

La non procedibilità in sede di appello, in secondo grado, visto che la mancanza di prove documentali di codesto ricorso rende lo stesso non solo inapplicabile ma in

1 OBBLIGO CERTIFICATO MEDICO E DEFIBRILLATORE

Ogni atleta, per essere ammesso alla gara, dovrà essere in possesso di regolare e valido certificato medico legato all'attività agonistica, come espressamente richiesto dalla legge.

L'assenza dello stesso o dell'atto di registrazione sul sito Marche in Salute, comporta l'automatica esclusione dalla gara da parte del soggetto interessato.

Nella distinta di gioco, precompilata dall'organizzazione ad ogni incontro, risulterà una linea rossa sul nome dell'interessato con la dicitura "NON IDONEO".

I direttori di gara, preventivamente avvisati, non daranno accesso al terreno di gioco, almeno che lo stesso atleta, contestualmente al riconoscimento ufficiale, produca l'originale o la copia del certificato, che sarà trattenuto dall'arbitro stesso e in seguito consegnato all'organizzazione.

In relazione alla presenza, abilitazione all'utilizzo e responsabile del defibrillatore, l'organizzazione si è preoccupata di accertarsi che ogni campo di gioco ne sia regolarmente provvisto e che sia garantita la presenza, durante tutta la gara, di un addetto abilitato da idoneo patentino, che sarà lo stesso direttore di gara.

Per ogni riferimento al defibrillatore e all'obbligatorietà della visita medica, si rimanda al DECRETO BALDUZZI [Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 modificato; Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189](#)

2 COMUNICAZIONI UFFICIALI

Tutte le comunicazioni ufficiali relative a COMUNICATI, RICHIESTE SPOSTAMENTO GARE, INFORMAZIONI GENERALI saranno inviate o ricevute sull'indirizzo mail emanueletrementozzi83@gmail.com e/o polisportivasportcommunicationasd@pec.it.

Per quanto riguarda i recapiti telefonici sono riportati in apertura di comunicato.

I siti internet di riferimento per la pubblicazione di comunicati ufficiali e link alle classifiche aggiornate sono i seguenti:

www.trementozzieventicomunicazione.com

Comunicati ufficiali e comunicazioni istituzionali alle società saranno inoltrate anche via mail e via WhatsApp.